



Tra tabella di Milano e la Tabella Unica Nazionale (liquidazione della danno dinamico relazionale e personalizzazione)

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 22 febbraio 2025 n. 4680) ribadisce che:

*“nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le c.d. tabelle milanesi, attesa l’**autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale**, il giudice deve:*

*1) accertare l’**esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale**;*

*2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio **applicando integralmente le suddette tabelle**, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;*

*3) in **caso di negativo accertamento** (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall’**aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate**, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;*

*d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. **personalizzazione del danno, procedere all’**aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell’art. 138, comma 3, c.a.p.**** (Cass., 22/03/2024, n. 7892)â”•.*

Tale presa di posizione Ã” parimenti importante anche in vista della nuova **Tabella Unica Nazionale**, la quale **non comprende nÃ© il danno dinamico -relazionale** (contrariamente alla Tabella milanese) **nÃ© la c.d. personalizzazione del danno**, rinviando invece per l’**aumento del relativo risarcimento alla previsione dell’art. 138 C.d.A.**, essendo la c.d. seconda tabella del TUN **esclusivamente pertinente al differente danno morale**.



Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

02 Mar 2025